

Allegato "C" al n. 2438 di rep. e n. 1989 di raccolta -----

-----**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**-----

**"CIRCOLO DI CULTURA - Associazione di Promozione Sociale -
E.T.S."**-----

-----**ART. 1 - DENOMINAZIONE**-----

È costituita l'Associazione **"CIRCOLO DI CULTURA - Associazione di Promozione Sociale - E.T.S."**, in breve **"CIRCOLO DI CULTURA A.P.S."**.-----

-----**ART. 2 - SEDE**-----

L'Associazione ha sede nel Comune di **Barrafranca** (EN), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il RUNTS. -----

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.-----

E' consentita l'istituzione di sedi secondarie, strutture operative, rappresentanze, uffici, recapiti e delegazioni in tutto il territorio nazionale, nonché all'estero.-----

-----**ART. 3 - DURATA**-----

L'associazione ha durata illimitata.-----

-----**ART. 4 - SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**-----

A) Attività Istituzionali - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Scopo dell'Associazione è: -----

- promuovere la formazione sociale mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero;-----

- sostenere azioni di contrasto alle povertà educative del territorio;-----

- attuare azioni rivolte alle attività sportive destinate ai soci e non;-----

- favorire delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale docente e non; degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione; dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;-----

- incoraggiare azioni rivolte alla tutela degli animali di affezione, condannare gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;-----

- azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale per preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura;-----

- proporre visite guidate e/o viaggi di istruzione alla scoperta delle diverse culture;-----
- collaborare con altri Enti del Terzo settore;-----
- sostenere azioni di accoglienza e di integrazione dei migranti;-----
- favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano; favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;-----
- attuare azioni di sensibilizzazione al tema della pace nel mondo e della nonviolenza;-----
- incoraggiare i gruppi di acquisto solidale;-----
- attuare azioni di sensibilizzazione al tema della criminalità organizzata.-----

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:-----

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -----
- g) formazione universitaria e post-universitaria; -----
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; -----
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; -----
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; -----
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; -----

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; -----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; -----

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; -----

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; -----

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;-----

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

B) Attività diverse - Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'Associazione può svolgere anche le seguenti attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del C.T.S.:-----

- organizzare corsi di disegno/pittura, presentazioni di saggi, conferenze di carattere generale, partecipazione a spettacoli teatrali;-----

- aderire a progetti quali: Nati per leggere, #ioleggoperchè, Libriamoci;-----

- organizzare attività sportive e ludiche;-----

- organizzare corsi di lingue straniere, corsi di alfabetizzazione informatica, corsi di formazione per docenti;-----

- proporre dei workshop sulla tutela degli animali di affezione;-----

- valorizzare beni appartenenti al patrimonio culturale attra-

verso convegni;-----
- organizzare visite guidate e viaggi in Italia e all'estero per meglio conoscere le culture, le usanze e le tradizioni di altri paesi;-----
- partecipare a bandi, attività in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore;-----
- organizzare corsi di italiano per stranieri in Italia e incontri di socializzazione con i migranti e di conoscenza delle loro usanze e della loro cultura;-----
- contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori sugli sprechi alimentari e sulla solidarietà sociale;-----
- organizzare incontri con autorità e forze dell'ordine sul tema della pace tra i popoli e sulla non violenza;-----
- attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita;-----
- organizzazione di convegni e/o manifestazioni contro la criminalità organizzata, azioni di sensibilizzazione rivolte alla comunità.-----

L'Associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di associati, loro familiari/terzi ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.-----

-----**ART. 5 - ASSOCIATI**-----

A) Numero di associati - L'Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell'art. 35 del C.T.S..-----
Possono essere ammessi come associati altri ETS o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale associate.-----

B) Categorie di associati - Gli associati si dividono in:-----
- Volontari: sono coloro che svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della APS in modo personale, spontaneo e gratuito.-----
- Ordinari: sono i fondatori che non siano volontari e coloro che, successivamente alla costituzione della APS, senza svol-

gere attività di volontariato, intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi.-----

- **Sostenitori:** sono persone, associazioni, enti, fondazioni o società che intendono favorire il conseguimento degli scopi statutari del Circolo mediante contributi speciali. Le condizioni della loro ammissione e la durata della partecipazione saranno deliberate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.-

- **Benemeriti:** sono persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del Circolo e, di diritto, i soci ordinari che abbiano superato i 90 anni di età e almeno 10 anni di vita associativa. Le decisioni sulla loro nomina e la durata della partecipazione sono di pertinenza del Consiglio Direttivo sentita l'assemblea dei soci.-----

- **Onorari:** sono personalità eminenti della cultura. La loro nomina è di pertinenza del Consiglio Direttivo sentita l'assemblea dei soci.-----

- **Junior:** sono gli studenti all'ultimo anno di Istituto di istruzione superiore di II grado e gli universitari regolarmente in corso.-----

- **Frequentatori:** sono i familiari o amici del Socio ordinario che frequentano la sede o partecipano alle attività organizzate dall'associazione occasionalmente -----

C) Ammissione - L'ammissione avviene con delibera del Consiglio Direttivo e su domanda scritta dell'interessato, munita della firma di due soci ordinari. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente, di età non inferiore ad anni 18 (diciotto), si impegna ad accettare le norme dello statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.-----

L'adesione del nuovo socio, su espressa delega del Consiglio Direttivo, verrà ratificata tramite votazione a maggioranza dell'assemblea degli associati. L'organo amministrativo deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati. Le domande respinte non potranno essere ripresentate prima del decorso di due anni. -----

D) Diritti e doveri - Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'asse di discriminazione fra le persone.-----

Gli associati hanno il diritto di partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo. Sono esclusi dal predetto comma gli associati volontari, benemeriti, sostenitori, onorari, junior e frequentatori.-----

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti

dallo statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo. Ciascun associato ordinario ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione. Tale facoltà è preclusa agli associati volontari, benemeriti, sostenitori, onorari, junior e frequentatori.----- Gli associati che si dimettono sono tenuti a corrispondere le quote sociali fino alla data delle dimissioni.----- Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili; sono stabiliti dall'Assemblea degli associati.----- Ai soli associati ordinari spetta versare la quota sociale stabilita dall'Assemblea dell'Associazione. L'associato residente permanentemente in altro Comune versa la metà della quota mensile ordinaria, fatta eccezione per chi risiede nelle contrade attigue alla città di Barrafranca, denominate Albana, Friddani, etc., il quale è tenuto a corrispondere l'intera quota associativa, alla stessa stregua dei residenti. ----- La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.-----

ART. 6 - VOLONTARI

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.----- Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.----- L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.----- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.----- I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.----- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello

svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.-----

-----**ART. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE**-----

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazioni all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.-----

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. L'associato che non versi la quota associativa, per almeno tre mesi consecutivi, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dall'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile ricorrere all'assemblea.-----
In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.-----

-----**ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- a) l'Assemblea degli Associati;-----
- b) il Consiglio Direttivo;-----
- c) il Presidente;-----
- d) l'Organo di Controllo.-----

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un revisore Legale dei Conti.-----

-----**ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**-----

A) Competenza - L'Assemblea degli Associati:-----
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;-----
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;-----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;-----
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;-----
- approva i regolamenti;-----
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;-----
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di una associato;-----
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.-----

B) Convocazione - L'assemblea è convocata dalla loro amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.-----

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.-----

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno cinque giorni prima dell'assemblea.-----

C) Diritto di Voto - Hanno diritto di voto tutti gli associati scritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.-----

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente Del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe, ovvero cinque deleghe nel caso in cui l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.-----

Il voto si esercita in modo palese, si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.-----

D) Svolgimento - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un notaio, nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.-----

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio

del diritto di voto. -----
L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. -----

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto del verbale:-----

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante. -----

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.-----

E) Maggioranze - L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.-----

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, purché sia intervenuto almeno 1/5 (un quinto) degli associati.---
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.-----

-----**ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO**-----

A) Composizione - Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. -----

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti degli enti associati o da questi indicati. -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del

terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili. ----
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. -----
Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.-----
I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:-----
- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;-----
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione;-----
Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.-----
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.-----
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.-----
B) Funzioni - Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.-----
Spetta al Consiglio Direttivo di:-----
- nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;-
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;---
- convocare l'Assemblea degli Associati;-----
- provvedere in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;-----
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;-----
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;-----
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di Credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;-----
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;-----
sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;-----
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, ga-

re, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediate partecipazione ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di rete fra imprese, o altre modalità simili o assimilate;-----

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;-----

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;-----

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.---

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.-----

C) Funzionamento - Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere; spedito in mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.-----

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli eventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.-----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervento, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.-----

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.-----

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché si ricordino le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:-----

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.-----

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.-----

D) Doveri dell'ufficio - I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipa a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.-----
Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.-----
I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'articolo 2475 ter nel codice civile.-----

ART. 11 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE-----

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto all'interno del Consiglio.-----
La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile.-----
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativo o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.-----
Il Presidente del Consiglio Direttivo inoltre:-----
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;-----
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;-----
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;-----
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;-----
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;-----
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione.-----

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.-----
In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante Procura speciale per il condimento di atti determinati.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO-----

A) Funzioni - Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora si sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.-----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.-----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.-----

B) Composizione - Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti tra persone non associate.-----

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.-----

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.-----

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.-----

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.-----

-----**ART. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**-----

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.-----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

-----**ART. 14 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**-----

Il patrimonio dell'associazione è composto dotazione iniziale nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.-----

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.-----

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del

codice civile.-----
E' vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.-----

-----**ART. 15 - BILANCIO**-----

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS, ai sensi di legge, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. Il bilancio così formato, una volta provato dall'assemblea è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.-----

Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve:-----

- pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati;-----
- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.-----

Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione di Promozione Sociale o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.-----

-----**ART. 16 - DEVOLUZIONE**-----

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo ed evoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 9 del CTS.-----

-----**ART. 17 - CONTROVERSIE**-----

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre

Proibiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.-----

-----**Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI**-----

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni.-----

Firmato:-----

Edwige Terranova-----

Giuliana Carano notaio-----